



Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

(art.6 ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 31.01.2017

INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 3 – Soggetti interessati</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 4 – Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 5– Contribuenti ammessi alla procedura.....</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 6 – Istanza di adesione della definizione agevolata</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag.5</i>
<i>Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>pag.6</i>
<i>Articolo 9- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Articolo 10 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 12 – Pubblicità</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 13 – Norme finali</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 14 – Entrata in vigore</i>	<i>pag. 7</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Concessionario alla riscossione.

3. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2013 al 2016 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

3. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il 31 marzo 2017;
 - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
 - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Articolo 4 – Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Articolo 5 - Contribuenti ammessi alla procedura

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 marzo 2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dal Comune e messo a disposizione presso i propri uffici (intesi quelli del Concessionario) e anche sul sito istituzionale del Comune.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o

dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo articolo 7.

Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **31 maggio 2017** ai debitori, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (fine mese), attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti per legge e maggiorati fino a tre punti percentuali come di seguito indicato:

- a) unica rata interessi senza maggiorazione;
- b) due rate interessi maggiorati di 1 punto percentuale;
- c) tre rate interessi maggiorati di 2 punti percentuali;
- d) quattro rate e oltre (e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2018) interessi maggiorati di 3 punti percentuali

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 12 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 13 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero intervenire di norme imperative.